

Disegno di legge “Interventi contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”.

Relazione accompagnatoria

Il 3 dicembre 2012 su proposta dei consiglieri Mattia Civico, Michele Nardelli, Sara Ferrari, Andrea Rudari, Luca Zeni, Margherita Cogo (Partito democratico del Trentino), Roberto Bombarda (Verdi e democratici del Trentino), Mario Magnani, Mario Casna (gruppo misto), Caterina Dominici (Partito autonomista trentino tirolese), Bruno Firmani (Italia dei valori), Salvatore Panetta, Giorgio Lunelli e Gianfranco Zanon (Unione per il Trentino), veniva presentato al Consiglio della Provincia autonoma di Trento il disegno di legge “Interventi contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”. Tale disposto veniva assegnato alla Quarta Commissione permanente il 18 dicembre 2012. Stante la contestuale presentazione del d.d.l. di iniziativa popolare n. 351 "Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità", si decideva di costituire un gruppo di lavoro per unificare le due proposte. Tale positivo lavoro ha portato alla condivisione del testo unificato sottoscritto il 25 giugno 2013. Si ritiene tutt’ora che tale testo costituisca una sintesi avanzata e positiva. Al fine di favorire dunque il raggiungimento di un’ampia convergenza sulla base della proficua esperienza maturata nella scorsa legislatura, si ripropone il testo e la relazione accompagnatoria.

La proposta di legge intende promuovere il superamento delle situazioni di discriminazione determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere in un più generale contesto di protezione e rafforzamento dei diritti fondamentali della persona in attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti a livello costituzionale, comunitario e internazionale.

Il legislatore comunitario ha tipizzato in vari atti le discriminazioni vietate da correlare, in particolare a quelle concernenti la “religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali” (articolo 1 direttiva 2000/78/CE), nonché la “razza o l’origine etnica” (articolo 1 direttiva 2000/43/CE). Rileva, in particolare, per quanto attiene ai temi affrontati dal ddl, la Decisione del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2000/750/CE, che istituisce un programma d’azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006), volto a promuovere misure di lotta alle discriminazioni dirette o indirette fondate sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

Riveste una particolare pregnanza sul piano dei contenuti la Risoluzione del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa con cui il Parlamento europeo, al fine di promuovere e tutelare l'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), *condanna con forza tutte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di*

genere e deplora vivamente che tuttora, all'interno dell'Unione europea, i diritti fondamentali delle persone LGBT non siano sempre rispettati appieno; invita, quindi, gli Stati membri a garantire la protezione di lesbiche, gay, bisessuali e transgender dai discorsi omofobi di incitamento all'odio e dalla violenza e ad assicurare che le coppie dello stesso sesso godano del medesimo rispetto, dignità e protezione riconosciuti al resto della società; esorta gli Stati membri e la Commissione a condannare con fermezza i discorsi d'odio omofobi o l'incitamento all'odio e alla violenza, nonché ad assicurare che la libertà di manifestazione, garantita da tutti i trattati sui diritti umani, sia effettivamente rispettata.

Il Parlamento europeo sottolinea, inoltre, con la citata risoluzione l'importanza dell'istruzione ed esprime la necessità di un'educazione sessuale appropriata, accessibile e rispettosa; esorta, altresì, gli Stati membri e la Commissione ad intensificare la lotta all'omofobia attraverso l'istruzione e l'adozione di appropriate misure amministrative, giuridiche e legislative.

Il disegno di legge, in attuazione di principi riconosciuti dal Trattato sull'Unione europea (articoli 2, 3, 6 e 21), dal Trattato sul funzionamento dell'unione europea (articoli 10 e 19), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, nonché dagli atti comunitari sopra richiamati, partendo dall'assunto dell'indiscussa valenza del riconoscimento di tali principi, prevede (articolo 1) che la Provincia adotti politiche finalizzate a contrastare, in un contesto di multiculturalità, le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere e a promuovere opportune forme di sensibilizzazione sui fenomeni dell'omofobia, della transfobia e del bullismo omofobico nel più ampio contesto della azioni di contrasto alle discriminazioni legate alla razza, alla xenofobia all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali, alle disabilità e all'età.

Si prevede, in particolare, che la Provincia promuova il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza sostanziale dei cittadini attraverso la costruzione di una rete interattiva e solidale di interventi volti al superamento delle discriminazioni, alla piena inclusione sociale di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) e al contrasto delle discriminazioni attuate nei confronti dei medesimi.

L'obiettivo dell'iniziativa legislativa è, in altri termini, quello di proporre un quadro organico di interventi, volto a superare e a rimuovere gli stereotipi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

Sul piano dell'attuazione degli interventi, il ddl prevede (articolo 2) che la Provincia promuova forme di raccordo con gli organismi di parità di cui alla legge provinciale n. 13 del 2012 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini), di dialogo con le parti sociali e di positivo confronto con le realtà associative presenti sul territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. E', altresì, previsto che la Provincia promuova nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali di cui alla legge provinciale n. 13 del 2007 (legge provinciale sulle politiche sociali) le reti territoriali contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, volte a realizzare interventi di informazione, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi, esperienze progettuali e azioni positive, che consentano il superamento di stereotipi e pregiudizi di genere nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, valorizzando il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, della cooperazione e degli enti di promozione sociale.

La tutela assicurata dal disegno di legge a lesbiche, gay, bisessuali e transgender, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale, comprende (articolo 3) inoltre, specifici interventi sul piano dell'integrazione sociale, coordinati con le politiche sanitarie, educative, dell'istruzione e formazione professionale, delle politiche giovanili, del volontariato, del lavoro, abitative, nonché con quelle degli altri settori, che concorrono alla promozione del benessere sociale, volti

all'integrazione delle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di marginalizzazione o esclusione per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Specifici interventi sono, altresì, previsti nell'ambito delle politiche del lavoro, volti a rendere effettivo il diritto al lavoro e all'elevazione professionale dei soggetti di cui sopra attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono l'accesso e la riqualificazione professionale anche attraverso percorsi di formazione continua, che abbiano come obiettivo il superamento sociale delle discriminazioni. Il ddl prevede che i transessuali e i trans gender, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale, siano destinatari di specifici interventi di sostegno al lavoro.

Il ddl prevede introduce, inoltre, strumenti di verifica dell'attuazione dei suddetti principi da parte delle imprese sotto il profilo della responsabilità sociale delle stesse (articolo 6).

In coerenza con i suddetti interventi la Provincia adotta misure organizzative finalizzate a contrastare le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere poste in essere nell'ambito lavorativo pubblico (articolo 7).

Rileva, inoltre, la possibilità attribuita alla consigliera di parità, nell'ambito dei compiti inerenti al rispetto del principio di non discriminazione e di promozione delle pari opportunità di genere di cui all'articolo 16 della legge provinciale n. 13 del 2012, di collaborare con la struttura provinciale competente in materia di lavoro, al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle discriminazioni legate al sesso e all'identità di genere con facoltà di agire in giudizio secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente (articolo 4).

Ulteriori interventi sono, altresì, previsti in campo sanitario attraverso iniziative di formazione e aggiornamento professionale sulle problematiche sociali e sanitarie dell'omosessualità e sulle modalità di intervento di coloro che operano a contatto con le vittime di discriminazioni o di reati legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, nonché nel campo dell'istruzione (articolo 5). In relazione a tale ambito si prevede che la Provincia, al fine di prevenire e combattere le discriminazioni sessuali nel più ampio contesto delle azioni di contrasto al bullismo, alla violenza e alle molestie in ambito scolastico e a sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, definisca nel piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola (l.p. n. 5 del 2006) indirizzi e criteri per favorire percorsi di crescita senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere anche attraverso azioni di comunicazione improntate alla valorizzazione delle differenze e al contrasto di stereotipi basati sul genere.

Per dare concreta attuazione agli interventi, la Provincia può sottoscrivere convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere in possesso di specifici requisiti e operanti senza finalità di lucro, anche al fine di informare sugli interventi previsti dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). In particolare i consultori, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 4 della legge provinciale n. 20 del 1977 (Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia), attuano servizi di informazione, assistenza, sostegno psicologico e consulenza sulle problematiche previste dal disegno di legge nel rispetto della riservatezza dei soggetti richiedenti. Specifici compiti informativi e di consulenza sono attribuiti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, finalizzati a rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta e alla piena realizzazione della persona in relazione al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione sulle tematiche previste dal ddl, è previsto che il comitato provinciale per le comunicazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni previste dall'articolo 12 della l.p. n. 19 del 2005 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni), garantisca adeguati spazi di informazione ed effettui attività di monitoraggio e di valutazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica in ambito provinciale relativamente ai profili afferenti alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (articolo 10).

La Provincia e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono gli interventi dell'associazionismo locale, volti a promuovere forme di intrattenimento ed eventi culturali rispettosi dei diversi stili di vita, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere e a contrastare attraverso specifici progetti informativi e di sensibilizzazione i fenomeni legati alle discriminazioni (articolo 11).

Invio, allegato, il disegno di legge "Interventi contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

Distinti saluti

cons. Mattia Civico

cons. Gianpiero Passamani

cons. Giuseppe Detomas

cons. Lorenzo Baratter

cons. Manuela Bottamedi

Trento, 30 gennaio 2014